



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

**OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA TAR CAMPANIA –SEZIONE DI SALERNO N.965/218. VERTENZA CASALE MICHELE + 1 C/ COMUNE DI SALA CONSILINA.**

**Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale**

In data 19/6/2017 i signori Casale Michele e Casale Luisa presentavano ricorso dinanzi al TAR della Campania-Sez.di Salerno contro il Comune di Sala Consilina, nonché contro Casale Giovanni- "terzo controinteressato e con estensione del contraddittorio ad ESSO ITALIANA srl, per l'annullamento previa sospensiva:

*a)del provvedimento prot.7309/2017 del 18/4/2017 adottato dal Responsabile – Settore Urbanistica-Sportello Unico per le attività Produttive del Comune di Sala Consilina notificato in data 19/4/2017 ...omissis...*

*b)del provvedimento prot.n.10765 del 9/6/2017 adottato dal Responsabile – Settore Urbanistica-Sportello Unico per le attività Produttive del Comune di Sala Consilina notificato in data 12/6/2017 ...omissis*

*c)di qualsiasi altro atto presupposto e/o preparatorio,conseguente e/o connesso.*

In conseguenza del succitato ricorso ed a seguito della relazione a firma del dirigente dell'area tecnica, all'uopo redatta, il Comune di Sala Consilina decideva di costituirsi nel giudizio promosso, conferendo per l'effetto incarico all'avv. Alfredo Messina al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune.

Il TAR della Campania - Sez. di Salerno - con la sentenza n.965 pubblicata il 19/6/2018,per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, ha dichiarato il ricorso dei sigg. Casale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della presentazione da parte loro di una nuova C.I.L.A., compensando le spese di giudizio ad eccezione della refusione in favore dei ricorrenti del contributo unificato posto a carico del Comune.

In particolare, nella suindicata pronuncia il giudice Amministrativo da un lato ha evidenziato l'illegittimità formale dei provvedimenti del Comune *"integrando ingiustificato arresto procedimentale, non consentito dall'ordinamento dall'altro però nella sostanza ha ritenuto che gli atti prodotti nel corso del processo facciano ritenere quantomeno controvertibile la situazione proprietaria sull'area oggetto dei lavori e, dunque, fondata la motivazione opposta dal Comune "ancorché in forme e modi non esattamente corrispondenti al paradigma normativo di legittimità dell'azione amministrativa"*, in quanto la sospensione non poteva essere disposta *sine die*.

Conseguentemente, posto che la sottesa questione è stata già definita dal Comune con il provvedimento definitivo di diniego rimasto incontestato, la pronuncia – a parte l'obbligo dell'Ente di rifondere il costo del contributo unificato (euro 650,00), non avrà ulteriori conseguenze tanto da potersi ritenere conclusa.

Per quanto sopra espresso si ritiene di poter procedere al rimborso del succitato contributo unificato,a favore dei ricorrenti sigg.Casale Michele e Casale Luisa, precisando tuttavia che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio. L'art.194 del TUEL

267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove è indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a)sentenze esecutive.

Li 23/7/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE f.f. DELL'AREA AA.GG.  
Dott. Lucio Pisano

**Amg/segr**